1865

Le associazioni si ricevono in Firenze dalla Tipografia EREDI BOTTA, via del Castellaccio, n° 20.

Nelle Provincie del Regno con *vaglia postale* affrancato diretto alla detta Tipografia e dai Principali Librai. — Fuori del Regno, alle Direzioni postali.

Le associazioni hanno principio col 1° d'ogni mese.

GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI COMPRESE LE DOMENICHE

N° 326

Le inserzioni giudiziarie 25 centesimi per linea o spazio di linea.

Le altre inserzioni 30 cent. per linea o spazio di linea.

Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato.

Un numero separato centesimi 20. Arretrato centesimi 40.

PREZZO D'ASSOCIAZIONE

			Anno	Semestre	Trimestre
Per Firenze	Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento	L.	42	22	12
Per le Provincie del Regno		»	46	24	13
Svizzera		»	58	31	17
Roma (*franco ai confini*)		»	52	27	15

FIRENZE, Lunedì 18 Dicembre

PREZZO D'ASSOCIAZIONE

			Anno	Semestre	Trimestre
Inghilterra e Belgio	Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento	L.	122	71	37
Francia, Austria e Germania		»	82	48	27
Id. per il solo giornale senza i Rendiconti ufficiali del Parlamento		»	60	31	16

PARTE UFFICIALE

Il numero 2627 *della Raccolta Ufficiale delle Leggi e Decreti del Regno contiene il seguente Decreto:*

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 2 aprile 1865, n° 2215, colla quale il Governo del Re fu autorizzato a pubblicare la legge per alcune modificazioni all' organico giudiziario del Regno, coordinandola alle altre leggi dello Stato ed a fare con decreto reale le disposizioni transitorie e quelle altre che siano necessarie per la completa attuazione delle leggi da pubblicarsi;

Vista la legge 6 dicembre 1865 sull'ordinamento giudiziario per effetto della quale rimangono soppressi gli uffizi degli avvocati e procuratori dei poveri retribuiti dall'erario, attualmente esistenti;

Ritenuto essere necessario di provvedere al gratuito patrocinio dei poveri;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro guardasigilli, ministro per gli affari di grazia e giustizia e dei culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Il patrocinio gratuito dei poveri è un ufficio onorifico ed obbligatorio della classe degli avvocati e dei procuratori.

Presso ogni tribunale civile e correzionale, ed ogni Corte d'appello e di cassazione è costituita una Commissione pel gratuito patrocinio.

Art. 2. La Commissione pel gratuito patrocinio è composta:

1° Di un membro del corpo giudicante del tribunale o della Corte, ovvero d'un antico magistrato di pari grado, che è designato ogni anno dal primo presidente, e tiene la presidenza della Commissione. Egli non può intervenire nei giudizi riguardanti gli affari da lui esaminati in qualità di membro della Commissione;

2° Di un funzionario del ministero pubblico, addetto alla Corte od al tribunale, che è designato ogni anno dal procuratore generale, ed esercita le funzioni di relatore. Queste possono essere affidate dal procuratore generale anche ad un uditore od aggiunto, ma senza voto deliberativo;

3° Del presidente della Camera di disciplina degli avvocati, ed in sua assenza o mancanza di un avvocato patrocinante da lui delegato o nominato dal primo presidente della Corte.

Un vice-cancelliere o vice-cancelliere aggiunto della corte o del tribunale esercita le funzioni di segretario.

Art. 3. L'ammissione al gratuito patrocinio ha luogo nei giudizi civili, commerciali o d'altra giurisdizione contenziosa, negli affari di volontaria giurisdizione e nei giudizi penali.

Art. 4. Il gratuito patrocinio concesso per una determinata causa od affare, si ritiene esteso anche a tutti gli atti che vi si riferiscono, sieno essi di volontaria giurisdizione, amministrativi o di altro genere.

Art. 5. Non sono ammesse al gratuito patrocinio le cause per cessioni di crediti e ragioni altrui salvochè la cessione apparisca indubbiamente fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti.

Art. 6. L'ammissione al gratuito patrocinio, tanto negli affari civili quanto pei penali, produce i seguenti effetti:

1° La difesa gratuita per la causa o per l'affare a riguardo del quale ebbe luogo l'ammissione al beneficio medesimo, salvo il diritto di ripetizione degli onorari dalla parte contraria, condannata nelle spese nelle cause civili, e nelle cause penali dove siavi costituzione di parte civile, in conformità dell'art. 31;

2° L'annotazione a debito delle tasse di registro, e l'uso della carta non bollata a tenore delle vigenti leggi e dei regolamenti relativi;

3° Gli atti giudiziari od amministrativi che sieno necessari per l'oggetto che diede luogo all'ammissione, sono fatti e ne è spedita copia senza percezione di diritto od altra spesa; e gli ufficiali pubblici, il cui Ministero sia all'uopo richiesto, i notai ed i periti debbono prestare l'opera loro gratuitamente, salva la ripetizione dalla parte condannata nelle spese, od anche dalla stessa parte ammessa al gratuito patrocinio, qualora per vittoria della causa, o per altre circostanze venisse a cessare in essa lo stato di povertà;

4° Sono anticipate dal pubblico erario, salvo il diritto di ripetizione come al numero precedente, le spese di viaggio e di soggiorno dei funzionari ed ufficiali pubblici, che occorressero per gli oggetti di cui sopra, e così pure le spese di viaggio e di soggiorno, le spese sostenute dai periti, e quelle necessarie per l'udizione dei testimoni;

5° Si fanno gratuitamente nei giornali incaricati delle pubblicazioni giudiziarie le inserzioni, delle quali abbisognasse la stampa, per gli oggetti suddetti.

Art. 7. Nel caso indicato al n° 5 del precedente articolo l'inserzione ha luogo sulla presentazione di un ordine scritto del capo della Corte, del tribunale o della pretura, presso cui si tratta la causa o l'affare.

Art. 8. Tutti coloro che si trovino nelle condizioni prescritte dall'art. 9, non esclusi gli stranieri, sono ammissibili al beneficio del gratuito patrocinio.

Lo sono del pari per ugual titolo anche i corpi morali che abbiano a scopo la carità o l'istruzione pei poveri.

Art. 9. Le condizioni per essere ammesso al gratuito patrocinio sono:

1° Lo stato di povertà;

2° La probabilità dell'esito favorevole nella causa od affare.

Per i corpi morali che hanno a scopo la carità o l'istruzione per i poveri, supplisce alla prima condizione la ricognizione di questa loro qualità, da farsi a norma dell'art. 11.

Negli affari civili l'esistenza di amendue le condizioni è riconosciuta dalla Commissione pel gratuito patrocinio.

Nelle materie penali è richiesta soltanto la condizione di cui al n° 1, e l'ammissione al gratuito patrocinio si fa dal capo della magistratura, innanzi alla quale deve trattarsi la causa, o dal presidente della Corte d'assise.

Art. 10. Sotto il nome di povertà non s'intende la nullatenenza, ma uno stato in cui il ricorrente sia inabilitato a sopperire alle spese della lite.

La povertà viene attestata mediante certificati emessi dal sindaco del luogo dove il ricorrente ha il suo domicilio, e di quello eziandio della residenza, quando l'uno sia disgiunto dall'altra.

Tuttavia le autorità alle quali spetta di esaminare e provvedere in ordine all'ammissione al gratuito patrocinio, possono, ed in caso di dubbio devono richiedere le altre giustificazioni e praticare le indagini, che ravvisino opportune a meglio chiarire la condizione della povertà.

Art. 11. Per gli effetti della ricognizione riguardante la qualità dei corpi morali, in ordine agli articoli 8 primo alinea e 9 primo alinea, gli amministratori dei medesimi sono obbligati ad indirizzare al presidente della Commissione pel gratuito patrocinio la relativa domanda, unendovi i documenti atti a giustificare la qualità suddetta.

La ricognizione si fa per decreto con cui viene dichiarato essere il corpo morale nel novero di quelli che sono ammessi a godere del gratuito patrocinio.

Tale dichiarazione è valevole per qualunque causa che al corpo morale occorra d'intraprendere o sostenere davanti qualsiasi Corte, tribunale, pretura od altra giurisdizione, salvo il parere di merito da emettersi in ciascun caso a norma dell'articolo 9.

Essa per altro non esime dall'obbligo, che alcuni corpi morali avessero per legge, di munirsi in ciascuna causa della preventiva autorizzazione amministrativa.

Art. 12. L'ammissione al gratuito patrocinio per le cause che debbono essere trattate avanti i pretori od i tribunali civili e correzionali, viene fatta dalla Commissione presso il tribunale, nel cui circondario dovrà aver luogo il giudizio, od avanti cui sarà per discutersi la causa; e per quelle da trattarsi innanzi le Corti d'appello dalla Commissione esistente presso la Corte stessa.

Art. 13. Pei giudizi che debbono essere trattati avanti la Corte di cassazione l'ammissione suddetta è ordinata dalla Commissione istituita presso la Corte.

Nondimeno nei casi urgenti essa può intanto, e salve le ulteriori determinazioni della Commissione istituita presso la Corte di cassazione, farsi con ordinanza della Commissione istituita presso la Corte d'appello, nel cui distretto fu emanata la sentenza, che dà luogo al giudizio di cassazione.

Art. 14. L'ammissione al gratuito patrocinio per le cause, che debbono essere trattate avanti altri tribunali, od autorità per affari giudiziari, è concessa dalla Commissione presso la Corte d'appello, nel cui territorio trovansi le autorità suddette.

Art. 15. La parte che vuole ottenere l'ammissione al gratuito patrocinio, sia essa privata, o corpo morale, deve farne dimanda con ricorso, in carta libera, diretto al presidente della Commissione pel gratuito patrocinio presso la Corte od il tribunale, di cui negli articoli precedenti.

Il ricorso conterrà una chiara e precisa esposizione sia dei fatti, che delle ragioni e dei mezzi legittimi di prova, sui quali la parte instante intenderà di fondare la sua dimanda o la sua difesa.

Dovrà questo ricorso essere sottoscritto dalla parte, o da un avvocato o procuratore, e ad esso andranno uniti i documenti giustificativi della povertà e quelli concernenti il merito.

Qualora il ricorso fosse sottoscritto soltanto dalla parte, deve essere dalla medesima inviato al presidente della Commissione per mezzo del pretore.

Art. 16. Il ricorso coi relativi documenti viene dal presidente della Commissione comunicato al relatore.

Art. 17. La Commissione si aduna periodicamente nei giorni fissati dal primo presidente della Corte d'appello o rispettivamente di cassazione, ed in caso di urgenza, dietro invito del suo presidente.

Il relatore, completate ed istrutte le domande in quanto occorra, ne fa rapporto alla Commissione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti, e registrate in apposito verbale.

Art. 18. Nei casi d'urgenza, il presidente della Commissione può concedere in modo provvisorio alla parte citata l'ammissione al gratuito patrocinio, salvo a sottoporre l'affare alla Commissione nella prima adunanza.

Art. 19. Decretata l'ammissione al gratuito patrocinio, ha luogo la destinazione del difensore officioso.

Nelle materie civili tale destinazione si fa dalla Commissione pel gratuito patrocinio.

Nelle materie penali essa vien fatta dall'autorità giudiziaria, davanti alla quale la causa deve essere trattata; salve le disposizioni del Codice di procedura penale intorno alla difesa officiosa.

Art. 20. La corrispondenza delle Commissioni pel gratuito patrocinio e del difensore destinato con tutti i pubblici ufficiali, i quali debbono rilasciare in carta libera copie, certificati e documenti di qualunque natura nell'interesse della causa od affare del povero, avrà luogo per mezzo del procuratore generale o del procuratore del Re, secondochè la causa o l'affare stesso penda avanti la Corte d'appello o avanti i tribunali o le preture del distretto o circondario.

Degli atti rilasciati non si potrà fare uso estraneo alla causa per la quale furono domandati, ed i medesimi porteranno notati il nome delle parti, l'autorità che ha fatto la richiesta e la data del decreto d'ammissione al gratuito patrocinio.

Art. 21. L'ammissione al gratuito patrocinio giova per tutti i gradi di giurisdizione.

Tuttavia la parte che l'ottenne non può giovarsene per rendersi appellante, senza averne ottenuta nuova ammissione dalla Commissione instituita presso il collegio, a cui deve deferirsi l'appello.

Art. 22. Contro i provvedimenti dati dalle Commissioni presso i tribunali, sia che ammettano, o neghino, o tolgano il beneficio dei poveri, si può ricorrere da qualunque parte interessata alla Commissione istituita presso la Corte d'appello, la quale provvederà, limitando le sue ispezioni alla probabilità dell'esito favorevole nella causa od affare.

Tale ricorso ha effetto sospensivo; potranno tuttavia in pendenza del ricorso compiersi nell'interesse del ricorrente, per mezzo degli avvocati e procuratori specialmente deputati, quegli atti d'urgenza, la cui omissione potesse recare a quello un irreparabile pregiudizio.

Art. 23. Il gratuito patrocinio è posto sotto la sorveglianza immediata del procuratore generale nel distretto di ciascuna Corte d'appello e dei procuratori del Re nel circondario di ciascun tribunale e nel territorio delle preture dipendenti.

Essi vegliano perchè le cause dei poveri siano diligentemente trattate, possono farsi render conto delle medesime e scorgendo qualche negligenza od altra mancanza, hanno altresì facoltà di promuovere i necessari provvedimenti.

Sulla loro richiesta le Corti d'appello ed i tribunali civili e correzionali hanno rispettivamente il potere d'infliggere ai difensori negligenti, o che in altra guisa mancassero al loro ufficio, quelle pene disciplinari che fossero stabilite dalle leggi e dai regolamenti in vigore nelle diverse provincie, a norma ed in conformità dei medesimi.

Art. 24. Gli avvocati e procuratori deputati alla difesa delle persone ammesse al gratuito patrocinio, non possono, sotto le pene prescritte dai rispettivi regolamenti di disciplina, ricusare l'incarico senza grave e giustificato motivo, riconosciuto tale dalla Commissione istituita presso il tribunale per le cause pendenti avanti al medesimo o alle preture del circondario, o da quella istituita presso la Corte d'appello o di cassazione per le cause pendenti innanzi ad altre giurisdizioni.

Art. 25. L'avvocato ed il procuratore deputati all'officioso patrocinio, devono trattare la causa secondo la propria scienza e coscienza.

Per l'effetto però della sorveglianza di cui ai precedenti articoli, l'avvocato ed il procuratore specialmente incaricati del patrocinio, sono tenuti di dare al procuratore generale od al procuratore del Re rispettivamente ogni opportuno schiarimento che venisse loro richiesto su tutto ciò che abbia rapporto coll'andamento della causa, e di comunicargliene altresì gli atti se domandati, esclusa però questa comunicazione nel caso di opposizione d'interessi tra i rispettivi clienti.

Per gravi motivi il procuratore generale o il procuratore del Re può provocare la destinazione d'un altro avvocato o procuratore in sostituzione di quelli già deputati all'officioso patrocinio.

La sostituzione di cui nel precedente alinea può eziandio aver luogo ove l'avvocato od il procuratore deputati al patrocinio giustifichino legittimi motivi per cui se ne debbano astenere, o ne possano essere dispensati.

Art. 26. Gli avvocati ed i procuratori deputati all'officioso patrocinio notificheranno al procuratore generale e rispettivamente al procuratore del Re le sentenze ed i provvedimenti definitivi nelle cause che loro erano affidate, accennando la data del decreto d'ammissione al gratuito patrocinio, il nome delle parti ed il dispositivo del giudicato; gli notificheranno del pari l'eventuale cessazione del patrocinio prima della sentenza, indicandone il motivo.

Art. 27. Se nel corso della causa l'assunto della parte ammessa al gratuito patrocinio non apparisse più fondato in ragione, se essa si vale di un avvocato o procuratore diverso da quello deputato dalla Commissione, ovvero se per essere cessate o risultate insussistenti le condizioni di povertà, la parte stessa non fosse più meritevole di continuare a goderne, o se finalmente per altri motivi risultasse evidente essere cessata ogni convenienza od obbligo di proseguire la causa, la parte contraria a quella ammessa al benefizio, gli avvocati e procuratori deputati al patrocinio, i collegi e le camere di disciplina ed anche il Pubblico Ministero possono chiedere al presidente della Commissione da cui emanò il decreto d'ammissione, la revoca del beneficio stesso.

Il presidente comunica tali domande alla Commissione, la quale provvede con decreto motivato, osservate le norme di cui nell'alinea dell'articolo 17. Qualora dichiari la cessazione del gratuito patrocinio, il decreto stesso sarà dai collegi e dalle camere sopra menzionati, o secondo i casi dall'avvocato o procuratore specialmente deputati al patrocinio, notificato con semplice atto al procuratore della parte contraria, la quale potrà provvedersi nel modo prescritto dalle leggi di procedura civile.

In questi casi, ove la parte contraria venga alla sua volta ammessa al benefizio surriferito, questa sarà sostenuta da avvocati e procuratori diversi da quelli che assistettero la parte esclusa.

Art. 28. La condanna nelle spese contro la parte avversa a quella ammessa al benefizio dei poveri, va a favore dell'erario dello Stato, che ne curerà direttamente il rimborso. Laddove però il medesimo non venga per questo modo rimborsato e la vittoria della causa o la composizione della lite abbia messo la parte difesa col beneficio del gratuito patrocinio in condizione da poter restituire le spese erogate per essa, questa sarà nel dovere di adempiere a tale rivalsa.

Nell'attribuzione delle spese all'erario dello Stato menzionata di sopra, non entrano gli onorari dei difensori, i quali vanno a loro particolare benefizio.

Disposizioni transitorie.

Art. 29. Gli uffizi degli avvocati e dei procuratori dei poveri attualmente esistenti presso le Corti d'appello, e che restano disciolti per la nuova legge d'ordinamento giudiziario, dovran-

APPENDICE

IL PROFETA DI MEYERBEER al *San Carlo*.

(Corrispondenza da Napoli)

I.

La rappresentazione di questo capolavoro al San Carlo è un frutto anch'essa della libertà. L'opera è composta da circa trent'anni, e percorse tutti i grandi teatri d'Italia e d'Europa prima di giugnere a Napoli. Così voleva l'ombrosa politica e la cieca superstizione che dominavano in Corte borbonica.

È già noto l'esito dell'opera: o per dir meglio, non è ancor noto abbastanza. Le opere del Meyerbeer non dipendono dall'esito di un'aria e di una romanza, ma da una perfetta esecuzione dell'opera da un capo all'altro, e da un giudicio meditato e sereno dell'uditorio.

Non sono opere improvvisate che escono dal cuore e parlano al cuore: sono frutto di lunghe meditazioni, e risplendono di quella luce tranquilla alla quale la pupilla ha bisogno di abituarsi per gradi. Il pubblico di Napoli, costituito in *giurì*, non pronunzierà il suo *verdetto* senza tener conto di tutte le circostanze attenuanti: esaminate le quali, assolverà probabilmente, non il maestro, che è fuori di questione, ma l'esecuzione che ha fatto ciò che poteva nei tempi che corrono, per appagare le giuste esigenze del pubblico. Molti difetti si verranno riparando in seguito, quando sarà più o meno assicurata una discreta serie di recite. Si dee considerare che le opere di questo maestro domandano non un mese, ma molti mesi di concerti negli altri teatri, e che l'*Africana* fu concertata per molti anni a Parigi, senza che l'esecuzione paresse abbastanza matura all'incontentabile autore. Ora, non che a Parigi, si dà a Madrid, a Bologna, ed altrove: perocchè l'ombra di Meyerbeer non è stata evocata dai dottori di spiritismo: del resto ci sarebbero state delle proteste. — Veniamo a noi.

II.

Noi non intendiamo giudicare il *Profeta*. È già giudicato e posto nel numero delle migliori opere del celebre maestro. Giudicar l'opera sarebbe giudicare l'autore, e questo non è peso delle nostre spalle. Lo lasciamo ai gravi critici della musica classica, che sanno a memoria tutte le combinazioni possibili ed impossibili del contrappunto; faremo solo un po' di storia e un po' d'estetica generale ed elementare *ad usum Delphini*.

Nel Meyerbeer ci sono due maestri: l'italiano che scriveva il *Crociato* ed alcune altre opere *ad usum* della sua Musa che si chiamava CarolinaBassi. Questo famoso contralto ne garantiva meritamente il successo. Era ispiratrice ed esecutrice incomparabile. Ma il giorno che la sirena diventò marchesa Manna, il povero Meyerbeer si trovò desolato e rimandato a scuola. Diede un calcio al blasone, e, scossa da'suoi stivali la polvere italiana, s'immerse fino alla gola nelle cerulee acque del Danubio e del Reno. Diventò maestro tedesco per arte, e passò con armi e bagaglio a piantare i suoi tabernacoli in riva alla Senna, dove cresce rigogliosa la pianta della gloria e della fortuna. Egli è dunque maestro italiano, tedesco e francese: errante come l'ebreo della sua nazione, diede all'arte sua quel carattere di universalità che la rende concittadina del mondo — a condizione di fare una quarantina più o meno lunga, tanto da acclimarsi alle varie atmosfere fisiche e morali di Europa.

Tradito dalla Musa ch'era diventata marchesa, non volle più scrivere per una o per altra cantante per grande che fosse. Le gole femminili sono caduche come le altre cose che appartengono al sesso debole... e al forte. Scrisse dunque per l'orchestra anzi tutto, e considerò la voce umana come un istrumento che la completa. Nessuno più di lui studiò la varia natura de' suoni, e il vario effetto che producono sull'uditorio. Corde, legni, oricalchi, pelli, campane, laringi, tutto fu analizzato, discusso, classificato, combinato, usato ed abusato. Questo quanto ai mezzi di esecuzione.

Quanto al concetto, il maestro fu più filosofo ancora. L'amore e la morte non gli parvero una sorgente inesauribile di emozioni. L'amore è sempre amore in qualunque lingua si esprima: la morte è sempre morte, si muoia di pugnale, di veleno, d'angoscia o d'insensibile consunzione. Le sue torture erano esaurite sopra la scena. Per gli effetti comici non si sentiva ispirato, dopo l'abbandono della Musa infedele e dinanzi alla vita gloriosa di Figaro. La filosofia germanica aveva innalzato il suo pensiero a cose maggiori. L'elemento drammatico, rinchiuso nei limiti della storia e della vita mondana, gli pareva esaurito. Egli pensò l'infinito: pensò di utilizzare sulla scena le ineffabili emozioni che il culto religioso esercita sulle moltitudini credenti, e le combinò sapientemente alle grandi catastrofi sociali che ne conseguono.

Libertà e *fede:* ecco veramente i due poli dell'umanità. L'amore, l'odio, la vendetta, la morte sono fatti individuali. La libertà, la fede sono fatti sociali ed umani. Musicò dunque nel *Roberto il Diavolo* la grande e perpetua lotta dell'inferno e del cielo concretata in una leggenda normanna: musicò negli *Ugonotti* la libertà di coscienza alle prese col dispotismo e colla intolleranza cattolica, ai tempi della riforma: musicò nel *Profeta* il conflitto dell'a-

no eseguire la consegna delle carte alla Commissione pel gratuito patrocinio nel termine di venti giorni.

Art. 30. Nelle provincie dove esistevano gli uffici di pubblica clientela, i termini giuridici in corso per le cause di persone che si trovano ammesse al gratuito patrocinio, saranno sospesi per giorni venti incominciando da quello in cui entrerà in osservanza la nuova legge d'ordinamento giudiziario.

Art. 31. Le cause di persone ammesse al gratuito patrocinio che si trovano pendenti avanti gli uffizi della pubblica clientela, saranno continuate nello stato in cui si trovano, destinandosi dalla Commissione un avvocato od un procuratore per la difesa delle persone medesime.

Art. 32. Nelle città dove si trovano uffizi di pubblica clientela, istituiti in origine con private fondazioni e che rimangono conservati in forza dell'articolo 280 della legge d'ordinamento giudiziario, essi eserciteranno le attribuzioni che dalla presente legge sono conferite alle commissioni pel gratuito patrocinio.

Art. 33. Il presente decreto entrerà in vigore col 1° gennaio 1866.

Nelle provincie toscane continueranno ad essere in vigore le disposizioni del regolamento del 2 settembre 1839 concernenti le attribuzioni dell'ufficio permanente di consultazione gratuita presso il collegio degli avvocati, in quanto non siano contrarie al disposto dalla presente legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, il 21 novembre 1865.

VITTORIO EMANUELE

CORTESE.

Relazione a S. M. del ministro dei lavori pubblici, in udienza del 17 corrente 1865, sulla classificazione delle strade nazionali.

SIRE,

Dopochè con savie leggi fu sanzionato e messo in atto il principio d'unificazione dell'imposta nelle diverse parti del Regno, ne conseguì la necessità di provvedere del pari coll'unificazione della legislazione amministrativa, acchè tutti i comuni e tutte le provincie avessero a sostenere le spese obbligatorie degli stessi pubblici servizi; a questo scopo mirano appunto le varie leggi che, approvate dai due rami del Parlamento, la M. V. si degnò di sanzionare insieme unite nella legge del 20 marzo 1865, N. 2248.

La legge parziale che regola il servizio delle opere pubbliche contiene, fra le altre disposizioni, le norme generali ed uniformi, secondo le quali debbe essere in avvenire scompartito fra lo Stato, la provincia, il comune ed i privati il carico della manutenzione e sistemazione delle strade e dei ponti, non che la spesa della costruzione, e del mantenimento degli argini contro fiumi e torrenti, e quella infine per costruzione e mantenimento di porti, fari ed altre opere marittime. La legge però si limita a formulare i principii generali delegando al Governo di V. M. l'incarico di applicarli, e di stabilire con successivi decreti reali la ripartizione o classificazione delle opere suddette nelle diverse categorie dalla legge medesima prestabilite.

Ora gli effetti economici della classificazione delle strade nazionali dovendo aver principio fin dal 1° gennaio 1866, il Riferente si onora di sottoporre intanto all'approvazione di V. M. il risultato degli esami fatti, a senso degli articoli 10, 11, 12 della ripetuta legge sulle opere pubbliche, per separare le strade che debbono rimanere a carico dello Stato da quelle che debbano passare in altre classi inferiori, riservandosi di sottoporle successivamente i progetti di classificazione delle opere idrauliche e di quelle marittime, tosto raccolti i dati e gli elementi che a quest'effetto si rendono necessari.

Nell'art. 10 della legge sono determinati in massima i caratteri, ovvero le qualità e il grado d'importanza che debbano avere le strade per essere conservate nella classe delle nazionali, e l'art. 11 stabilisce il principio che non possa essere nazionale, salvi alcuni casi speciali, quella strada la quale unisca due punti del territorio già collegati da una ferrovia.

Il Riferente pertanto avendo distinto sulla generalità delle attuali strade nazionali quelle che riunissero i più eminenti gradi d'interesse generale dello Stato, e non cadessero sotto la riserva stabilita dal susseguente art. 11, ne ha formato l'elenco prescritto dal successivo articolo 12.

Chiamate poscia le rappresentanze provinciali ad emettere le deliberazioni di loro interesse, parecchie di queste hanno proposta l'aggiunta di alcune nuove strade, delle quali una parte soltanto fu riconosciuta ammessibile dal Consiglio superiore dei lavori pubblici e dal Consiglio di Stato, e su questa minor parte il Riferente ha stimato doversi ancora fare qualche emendamento, per la ragione essenzialmente, che non ha creduto stare nella sua facoltà di comprendere nell'elenco delle strade nazionali altre linee all'infuori di quelle già considerate tali prima della nuova legge, sembrando abbastanza esplicite a tale riguardo le parole dell'art. 12, che fanno soltanto facoltà al governo di determinare quali delle strade esistenti od in corso di costruzione rimangano nazionali.

Se però il riferente ha creduto di osservare, così operando, gli stretti limiti dal Parlamento assegnati al mandato del Governo, riconobbe d'altra parte come la rete delle strade nazionali rimanga imperfetta e difettosa, e come occorra di completarla con altre linee. In questo intendimento e per preparare le basi di nuove proposte da sottoporsi al potere legislativo a seconda dell'ultimo alinea del già citato art. 12, ha in questi giorni nominata una Commisione di uomini competentissimi coll'incarico di segnalare al Governo le lacune che tuttora si verificano nel nostro sistema delle strade nazionali.

Non avendo poi le condizioni sanitarie di alcune provincie consentito di poter raccogliere i voti di tutte le rappresentanze provinciali con quella sollecitudine che sarebbe stata necessaria, nè potendo certamente essere compiuti prima che si apra il nuovo esercizio finanziario (in cui debbe andare in esecuzione la nuova classificazione stradale) gli studi ordinati dal Ministero della guerra per stabilire le linee di difesa militare dello Stato, dal risultato dei quali poter riconoscere con sicuro fondamento quali altre strade fossero per avventura da aggiungersi al novero delle nazionali sotto l'aspetto militare, il Riferente ha dovuto attenersi tanto più rigorosamente alle disposizioni restrittive dell'art. 10, limitando per ora la classificazione delle strade nazionali a quelle sole linee, la cui qualificazione d'interesse nazionale fosse tale da non ammettere alcuna sorta di dubbio.

Piaccia adunque alla M. V. di apporre l'augusta Sua firma al decreto che il Riferente ha l'onore di sottoporle, con cui viene approvato l'elenco delle strade nazionali del Regno, ad eccezione di quelle della Sardegna e della Sicilia, per la classificazione delle quali è già provveduto colle speciali disposizioni dell'art. 86 della ridetta legge.

Il numero 2633 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge sulle opere pubbliche che costituisce l'allegato *F* della legge 20 marzo 1865, n° 2248, per l'unificazione amministrativa del Regno;

Veduti gli articoli 9, 10, 11 dell'accennata legge, che distinguono le strade ordinarie d'uso pubblico in nazionali, provinciali, comunali e vicinali, e determinano specialmente i caratteri e le condizioni che debbono riunire le strade della prima classe;

Veduto l'art. 12 della stessa legge, col quale è fatta facoltà al Governo del Re di stabilire con decreto reale quali delle strade esistenti od in corso di costruzione rimangano nazionali, secondo le norme stabilite nei precedenti articoli;

Sentiti i Consigli amministrativi delle provincie dello Stato sulle strade da comprendersi nella classe delle nazionali;

Udito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato;

Ritenuto che per la classificazione delle strade nazionali nelle isole di Sardegna e di Sicilia è provveduto colle speciali disposizioni contenute nell'art. 86 della legge medesima;

Sulla proposta del ministro dei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo unico. — Sono dichiarate nazionali le strade indicate nell'elenco annesso al presente decreto, visto d'ordine Nostro dal ministro dei lavori pubblici.

Il predetto ministro dei lavori pubblici è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti, pubblicato ed inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d'Italia.

Dato a Firenze, addì 17 novembre 1865.

VITTORIO EMANUELE

S. JACINI.

Elenco delle strade nazionali a senso dell'art. 12 della legge 20 marzo 1865 sulle opere pubbliche.

DENOMINAZIONE delle strade	LIMITI DI CADUNA STRADA	PROVINCIE e luoghi principali attraversati
1 Da Brescia al Tirolo Italiano per Rocca d'Anfo	Da Brescia al ponte sul Caffaro	*Brescia* – Nave, Presceglie, Vestone e Rocca d'Anfo.
2 Del Tonale	Da Bergamo al passo del Tonale, confine austriaco	*Bergamo* – Seriate, Trescorre, Lovere e Rogno. *Brescia* – Erbano, Edolo, Vezza e Passo del Tonale.
3 Dello Stelvio	Da Monza al giogo dello Stelvio	*Milano* – Arcore, Usmate. *Como* – Cernusco, Lecco, Varenna, Bellano e Colico. *Sondrio* – Delebia, Morbegno, Sondrio, Grosio, Bormio e S. Ranieri.
4 Dello Spluga	Da Colico alla vetta dello Spluga	*Sondrio* – Verceia, Novate, Chiavenna, Campodolcino, e Pianazzo.
5 Da Milano a Lugano	Da Camerlata a Chiasso, confine svizzero	*Como* – Como e Borgovico.
6 Del Sempione	Da Arona al confine svizzero presso Iselle (Cantone Vallese)	*Novara* – Meina, Stresa, Ornavasso, Domodossola, Crevola e Dondo.
7 Da Arona alla Svizzera per Pallanza	Dalla strada precedente presso Gravellona al torrente Valmara, confine svizzero (Canton Ticino)	*Novara* – Pallanza, Intra, Oggebbio, Cannobio e San Bartolomeo.
8 Da Torino a Casale sulla destra del Po.	Da Torino a Casale	*Torino* – S. Mauro, Gassino e Brusasco. *Alessandria* – Murisengo, Montalero ed Ozzano.
9 Da Alessandria al Gran S. Bernardo, confine svizzero	Dall'incontro della strada da Torino a Genova presso Asti sino alla città di Chivasso. Da Ivrea alla vetta del Gran S. Bernardo	*Alessandria* – Serravalle d'Asti, Montechiaro, Cocconato ed Aramengo. *Torino* – Ivrea, Saint-Vincent, Aosta, Etroubles e St-Rhémy.
10 Da Aosta in Francia per il Piccolo S. Bernardo	Da Aosta alla vetta del piccolo San Bernardo, confine francese	*Torino* – St-Pierre, Lasalle, St-Didier e La Thuille.
11 Da Susa in Francia per il Moncenisio	Da Susa alla vetta del Moncenisio, confine francese	*Torino* – Giaglione.
12 Da Susa in Francia per il Monginevro	Da Susa a Monginevro, confine francese	*Torino* – Exilles, Salbeltrand, Oulx e Cesana Torinese.
13 Da Cuneo in Francia per il colle di Tenda	Da Cuneo al colle di Tenda, confine francese	*Cuneo* – Borgo S. Dalmazzo, Roblante, Limone e La-Cà.
14 Da Cuneo in Francia per il colle dell'Argentera	Dal Borgo S. Dalmazzo al colle dell'Argentera	*Cuneo* – Gajola, Demonte, Vinadio, Bersezio ed Argentera.
15 Di Valle Roia	Dal confine francese presso Ajrole a Ventimiglia	*Porto Maurizio* – Baussi, Ajrole.
16 Dal Piemonte ad Oneglia.	Da Fossano ad Oneglia	*Cuneo* – La Trinità, Mondovì, Lesegno, Ceva ed Ormea. *Porto Maurizio* – Colla di Nava, Cesio, Castelvecchio ed Oneglia.
17 Da Ceva a Savona	Dalla strada precedente presso Ceva a Savona	*Cuneo* – Priero. *Genova* – Millesimo, Carcare, Altare, Savona.
18 Del litorale	Dal confine francese presso Ventimiglia a Voltri Da Genova a Spezia	*Porto Maurizio* – Ventimiglia, S. Remo, Porto Maurizio, Oneglia e Cervo. *Genova* – Alassio, Albenga, Savona e Cogoleto, San Martino d'Albaro, Chiavari, Sestri-Levante e Recco.
19 Da Genova al Piemonte, detta Strada dei Giovi	Da Pontedecimo ad Arquata	*Genova* – Busalla e Ronco. *Alessandria*.
20 Da Genova a Piacenza	Da Genova a Piacenza	*Genova* – Staglieno, Bargagli, Torriglia e Montebruno. *Pavia* – Ottone e Bobbio. *Piacenza* – Rivergaro.
21 Da Cremona a Mantova	Da Cremona al confine Mantovano presso Ospitaletto	*Cremona* – Piadena, Bozzolo.
22 Da Spezia a Cremona	Da Sarzana all'incontro della strada precedente presso Piadena	*Genova*. *Massa-Carrara* – Aulla, Villafranca e Pontremoli. *Parma* – Cisa, Berceto, Fornovo di Taro e Parma. *Cremona* – Vico Belignano e S. Giovanni in Croce.
23 Da Spezia a Reggio	Dall'incontro della strada di Toscana presso Caniparola sino a Reggio (Emilia)	*Massa-Carrara* – Caniparola, Fordinovo e Fivizzano. *Reggio* – Ceserano e Castelnuovo dei Monti.
24 Da Livorno al confine mantovano	Da Lucca al confine mantovano	*Lucca* – Bagno a Corsena, Fornoli e Cardoso. *Massa-Carrara* – Gallicano, Castelnuovo di Garfagnana e Pieve a Fosciana. *Modena* – Pieve a Pelago, Pavullo e Formigine.
25 Dal Modenese al Fiorentino per l'Abetone	Dalla strada precedente presso Pieve Pelago a Pistoia	*Modena* – Fiumalbo, Monte Abetone. *Firenze* – Boscolungo, Cutigliano e S. Marcello.
26 Da Firenze a Bologna	Dalla porta di S. Gallo di Firenze a quella di S. Stefano di Bologna	*Firenze* – Vaglia, Cafaggiolo, Santa Lucia e Pietramala. *Bologna* – Musiano, Pianoro, Loiano e Monghidoro.
27 Da Firenze a Forlì	Da Pontassieve all'incontro della strada ferrata presso Forlì	*Firenze* – Dicomano, Rocca S. Casciano e Terra del Sole. *Forlì*.
28 Da Firenze ad Ancona	Da Montevarchi a Loreto	*Arezzo* – Levane, Arezzo e Castiglion Fiorentino. *Umbria* – Passignano, Magione, Perugia, Spello, Colfiorito e Serravalle. *Macerata* – Muccia, Tolentino, Macerata e Recanati. *Ancona* – Loreto.
29 Da Fano al confine romano	Da Fano al ponte Felice sul Tevere	*Pesaro* – *Urbino* – Fossombrone, Cagli, Cantiano. *Umbria* – Sigillo, Foligno, Spoleto e Narni.
30 Dell'Umbria	Da Aquila al confine della Provincia con quella dell'Umbria verso Rieti, e quindi a Terni	*Abruzzo Ulteriore II* – Antrodoco, Borghetto, Cittaducale, Rieti e Terni.
31 Degli Abruzzi	Da Giulianova per Aquila a Sparanise	*Abruzzo Ulteriore I* – Giulianova, Teramo e Montorio. *Abruzzo Ulteriore II* – Pizzoli, Aquila, Popoli, Solmona e Castel di Sangro. *Molise* – Rionero, Isernia. *Terra di Lavoro* – Venafro e Calvi.
32 Da Popoli a Pescara	Da Popoli a Pescara	*Abruzzo Ulteriore II* – Popoli. *Abruzzo Citeriore* – Chieti e Pescara.
33 Sannitica	Da Termoli a Maddaloni	*Terra di Lavoro* – Vallo e Ducenta. *Benevento* – Pontelandolfo, San Lupo e Guardia San Framondi. *Molise* – Larino, Casacalenda, Campobasso, S. Giuliano.
34 Delle Puglie	Da Foggia a Napoli	*Capitanata* – Vallo di Bovino. *Principato Ulteriore* – Ariano, Grottaminarda, Avellino, Monteforte, Mugnano, Bajano. *Terra di Lavoro* – Marigliano e Cisterna. *Napoli* – Pomigliano.
35 Di Matera	Da Barletta ad Eboli	*Terra di Bari* – Canosa. *Basilicata* – Lavello, Barile, Rionero, Atella, Bella e Muro. *Principato Citra* – Laviano e Oliveto.
36 Delle Calabrie	Da Eboli a Reggio	*Principato Citra* – Auletta, Polla e Sala. *Basilicata* – Lagonegro, Lauria e Castelluccio. *Calabria Citra* – Mormanno, Campotenese, Morano, Castrovillari, Spezzano, Cosenza, Rogliano e Carpanzano. *Calabria Ultra II* – Monteleone e Mileto. *Calabria Ultra I* – Rosarno, Bagnara, Scilla e Villa S. Giovanni.
37 Da Sapri al Ionio	Da Sapri all'incontro della ferrovia al golfo di Taranto presso Senise	*Principato Citra* – *Basilicata* – Lagonegro, Latronico, Chiaromonte.
38 Da Angitola a Soverato	Dall'Angitola a Soverato con prolungamento dal Pizzo alla Marina	*Calabria Ultra II* – S. Nicolao, Vallelunga e Chiaravalle.

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro Segretario di Stato pei lavori pubblici

S. JACINI.

---

mor materno, coll'ambizione sacerdotale, ponendo sulla scena il fatto di Giovanni di Leyda, e la sconfitta dell'esercito anabatista: musicò nel *Perdono di Ploërmel* quel profumo di fede cattolica e dinastica che respirasi ancora nella Brettagna francese: musicò finalmente nell'*Africana* le grandi scene dell'Oceano, la passione umana ingigantita all'aspetto del mare immenso e l'ansietà che accompagna la scoperta di un mondo. Ecco i cinque soggetti che il Meyerbeer ebbe la fortuna e l'audacia di portar sul teatro, commovendo tutte le fibre del cuore umano che battono ancora al pensiero dell'infinito e sotto l'aculeo della Libertà.

III.

Come risolse egli il grande problema? Come soddisfece al suo còmpito immenso?

È un problema anche questo difficile a sciogliersi, è un còmpito da cui rifugge la penna del giornalista. È cosa di scienza, di gusto, di estetica superiore.

I Tedeschi e i Francesi gridarono per un certo tempo: *non plus ultra*. Ora gli uni e gli altri si mostrano meno assoluti: i primi, perchè il Wagner aspira alla gloria d'una musica che gli assicuri il voto dell'avvenire; gli altri, perchè non possono persuadersi che la perfezione possa raggiugnersi da uno straniero.

Noi Italiani non abbiamo ancora pronunciata la nostra ultima parola, se non si volesse accettare per giudicio italiano quello del povero Scudo tolto recentemente alla critica musicale che s'inclinava dinanzi alla sentenza comechè appassionata e non sempre imparziale di questo Veneziano, naturalizzato a Parigi.

L'Italia però in fatto d'arte è un po' scettica, perchè sente gorgogliare in se stessa una sorgente inesausta che, dopo aver mandato fuori quei possenti zampilli che si chiamano Rossini, Bellini, Donizzetti, Verdi, Mercadante e compagni, può ancora irrigare il campo disseccato dell'arte con altri fiumi di vergini melodie in cui si specchi il cielo azzurro, e il sempre verde aspetto della terra dei fiori e del canto.

Chi sa se il silenzio di Rossini e di Verdi non sia un periodo d'incubazione, trascorso il quale scoppi dall uovo qualche nuova creazione. Verdi è giovane ancora, e sciolto dalle mortifere strette della speculazione e dalla soffocante atmosfera del Parlamento, può ancor ricominciare una seconda maniera che giustifichi il suo nome e le nostre speranze. L'avvenire è assai vasto: ce n'è per Wagner, e per tutti i possibili jerofanti dell'arte. Secondo noi, tra la musica che diremmo domestica, dell'amore e dell'odio, e l'espressione dei sentimenti generali della natura e dell'umanità, c'è un bello e vasto spazio per le infinite combinazioni dei sentimenti individuali, colle evoluzioni subite e tempestose dei popoli e del mondo sensibile. Meyerbeer, nato e cresciuto in una credenza diversa da quella della maggioranza moderna, e scrivendo per teatri che non erano sottoposti alla censura della Chiesa dominante, potè spaziare a suo bell'agio nei campi ideali della fede, mettendo sulla scena re, vescovi, cardinali, pontefici, alternando il canto tradizionale de' salmi colla musica scapigliata de' brindisi, evocando le monache dal silenzio de' monasteri distrutti, il diavolo dall'inferno e gli angeli e Dio dalle altezze inaccessibili del paradiso. I suoi poemi sono di quelli a cui si può applicare, colla debita discrezione, il verso di Dante, poemi sacri

A cui ha posto mano e cielo e terra.

Un poeta e un maestro cattolico non avrebbe mai osato codesto neanche ai tempi che corrono, tempi di scetticismo e di libero esame. Noi vediamo infatti la perplessità del nostro pubblico quando vede una mitra, un turibolo, un camauro di papa far capolino dalle quinte. Codesti arnesi furono per tanto tempo risguardati come intangibili che il solo esporli agli occhi del pubblico dalla scena pareva peccato di irriverenza da dover confessarlo ben presto ed implorarne l'assoluzione.

Ora le cose si vanno a mano a mano cambiando. Le chiese da tanto tempo sono profanate dalla musica teatrale; era giusto che i teatri si arricchissero della musica sacra, che non si correva ad ascoltar nelle chiese. Ora l'arte non ha più limiti al proprio volo: il pubblico si va avvezzando a considerarla come una cosa essenzialmente libera, e in un certo senso, sacra essa stessa. Che importa infatti se quel sentimento ineffabile che si desta nell'ultim'atto del *Roberto* e del *Faust*, si provi in chiesa o in teatro? Quel sentimento è lo stesso: è la soddisfazione dell'anima che assiste al trionfo definitivo del bene.

Noi guardiamo oggimai sicuri le evoluzioni dell'arte: tratti essa argomenti profani, domestici, civili, sociali, o chiegga alle credenze religiose delle plebi più nobili ispirazioni, essa è sempre sacra, perchè esprime il linguaggio dell'anima, e solleva gli spiriti alle serene regioni del bello e del vero.

Le cinque opere mentovate del maestro Meyerbeer sono cinque titoli ad una gloria non peritura e non circoscritta, come il Mosè e il Guglielmo Tell di Rossini. Sono poemi nostri, come sono poemi tedeschi e francesi. Appartengono a tutte le nazioni che non si nutrono di solo pane, ma chieggono alla scienza ed all'arte il loro migliore alimento.

Considerata sotto questo aspetto la rappresentazione del *Profeta* a S. Carlo ci parve un'occasione opportuna per esporre alcune nostre considerazioni sull'arte in generale e in particolare sulla musica scenica. Ritorneremo sull'argomento.

DALL'ONGARO.

PARTE NON UFFICIALE

INTERNO

Circolare del ministro di grazia e giustizia ai prefetti del Regno (esclusi quelli delle provincie napoletane e siciliane) sulla formazione delle terne da parte dei Consigli comunali per la nomina dei conciliatori (Ordinamento giudiziario).

Firenze, li 10 dicembre 1865.

In esecuzione della legge 2 aprile 1865, numero 2215, S. M., nell'udienza del 6 corrente dicembre, ha sanzionato la nuova legge sull'ordinamento giudiziario.

Al titolo 2°, capo 1°, sono istituiti per tutto il Regno i conciliatori che già si trovano nelle provincie napoletane e siciliane; le funzioni dei quali, puramente onorifiche, sono:

Comporre le controversie, quando ne siano richiesti;

Giudicare le controversie ed esercitare le altre attribuzioni che loro sono deferite dalla legge.

In ogni comune vi ha un conciliatore, ed in quelli in cui, per ragione di popolazione o per altre cause, un solo conciliatore sia insufficiente, può esserne stabilito un numero maggiore. Essi durano in carica tre anni, e sono nominati dal Re sulla proposta dei rispettivi Consigli comunali, fatta mediante la presentazione di tre candidati, aventi l'età d'anni 25, dimoranti nel comune ed inscritti nelle liste degli elettori comunali. Possono però essere confermati.

Attesochè la nuova legge sull'ordinamento giudiziario andrà in vigore per tutto il Regno col 1° gennaio 1866, così il guardasigilli invita i signori prefetti ad impartire sollecitamente le opportune disposizioni acciò dai Consigli comunali della provincia siano senza indugio formate le terne di cui sopra. Queste dovranno poi essere trasmesse ai regi procuratori i quali le invieranno per via gerarchica a questo Ministero.

Il guardasigilli confida che i signori prefetti, ravvisando l'urgenza del provvedimento, metteranno ogni impegno dal canto loro perchè le terne siano formate regolarmente e trasmesse al più presto.

Intanto prega gli sia segnata ricevuta della presente.

Pel ministro, EULA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO.

Stante lo smarrimento avvenuto del mandato collettivo di lire 225, emesso dal Ministero di grazia e giustizia col n° 473 sul capitolo 29, esercizio 1865, a favore del signor Giulio Ducato ed altri per retribuzione, si avverte chi di ragione, che, trascorsi giorni trenta dalla presente pubblicazione senza che quel mandato sia presentato, sarà esso considerato come non avvenuto, e se ne autorizzerà la spedizione di un *duplicato*.

Firenze, addì 16 dicembre 1865.

Il Direttore-capo della 4ª divisione
PETITBON.

NOTIZIE ESTERE

INGHILTERRA. — La *Gazzetta di Londra* pubblica il seguente decreto:

« Downing street, 12 dicembre.

« Nel Consiglio tenutosi lunedì, 11 di questo mese, a Windsor, S. M. si è degnata approvare il seguente progetto che nomina provvisoriamente sir Henry Storks governatore dell'isola di Giamaica per tutto il tempo che dureranno certe inchieste accennate nel detto progetto.

« Vittoria, per la grazia di Dio, regina del regno unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda, protettrice della fede, al nostro fedele ed amato sir Henry Storks, cavaliere gran croce del nostro molto onorevole Ordine del Bagno, cavaliere del nostro Ordine molto illustre di San Michele, San Gregorio, ecc. ecc.;

« Atteso chè colla nostra commissione rivestita del grande suggello del nostro regno unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda, e portante la data di Westminster 29° giorno di luglio 1864, nel 28° anno del nostro regno, noi abbiamo costituito e nominato il nostro fedele ad amato Edward John Eyre, esq., nostro capitano generale e governatore in capo dell'isola della Giamaica e sue dipendenze, con nostro beneplacito;

« Visto che nell'isola suddetta si è manifestata una grande avversione; che individui animati da malevoli intendimenti hanno premeditato lo sterminio d'altri dei nostri sudditi residenti in quell'isola; che sono scoppiati torbidi assai gravi; che sono stati repressi, e che nella repressione non poche persone hanno perduta la vita;

« Visto che giova che durante tutto il corso, o per qualche tempo almeno finchè dura la suddetta inchiesta, giova che il detto Edward John Eyre sia presente nell'isola suddetta; ma che bisogna, perchè l'inchiesta possa aver effetto, che i poteri dei quali egli è investito come governatore della nostra isola non sieno da lui per qualche tempo esercitati, e che sieno affidati ad altre persone, alle quali noi giudicheremo conveniente di confidarli; sappiate ora che pieni di fiducia nel vostro coraggio, nella vostra prudenza e nella vostra fedeltà, noi abbiamo pensato bene di costituirvi e nominarvi per tutto questo tempo nostro capitano generale e nostro governatore in capo della detta nostra isola della Giamaica e sue dipendenze.

« In conseguenza noi vi autorizziamo sino a tanto che le presenti saranno in vigore a fare od eseguire ogni cosa conformemente a questa dignità ed alla fiducia che noi abbiamo riposta in voi, giusta le istruzioni firmate di nostro pugno da noi state date al detto Edward John Eyre.

« E colla presente noi ingiungiamo e comandiamo a tutti gli officiali, ai ministri, ai funzionari civili e militari ed a tutti gli abitanti della detta nostra isola e sue dipendenze di obbedirvi e di prestarvi braccio forte per tutto il tempo che voi eserciterete i poteri contenuti nella nostra commissione. »

— Dietro dimanda presentata al sindaco e firmata da 500 abitanti del borgo, ebbe luogo ad Halifax un *meeting* per sollecitare dal governo nella prossima sessione del parlamento la presentazione di un *bill* di riforma.

Il *meeting* era presieduto dal sindaco; l'assemblea era numerosa e frequenti gli applausi che mostravano l'entusiasmo.

Il signor Akroy, senza azzardarsi ad esprimere alcuna opinione decisa, ha detto che a suo credere era venuto il momento di finirla colla questione della riforma; ch' egli era favorevole ad ogni qualunque misura la quale permettesse alle classi operaie di prendere una parte equa nel potere elettorale, ma non vorrebbe nessun provvedimento che attribuisca un'autorità preponderante ad una parte od all'altra.

Il signor Stansfeld disse: « Ammetto che durante l'amministrazione di lord Palmerston vi sia stato un interregno riguardo alla riforma; ma sostengo che non ingannasi chi pretende che durante il corso di questa amministrazione le idee liberali non abbiano progredito e non siano state vittoriose.

« Vedete il brillante successo del sistema finanziario del cancelliere dello scacchiere; vedete l'inapprezzabile vantaggio per un popolo di avere la stampa libera ed a buon mercato, vedete ancora l'amministrazione, l'approvazione dei trattati di commercio, l'osservanza della neutralità, il mantenimento della pace cogli Stati Uniti in un momento nel quale il paese avrebbe potuto venir trascinato ad una guerra a favore dei proprietari di schiavi; or non sono questi alcuni fra i risultati di una politica liberale?

« Quanto alla riforma, io vi farò osservare che è stata mandata alla Camera dei comuni una maggioranza decisa, la quale prese l'impegno di appoggiare una tale misura, e che si pronunzierà per la riforma che sarà adottata.

« Essa potrà, e credo che vorrà adottare un *bill* il quale ammetterà la popolazione industriale, illuminata, delle nostre città e borgate a partecipare ai diritti ed alle funzioni della vita politica.

« Rimettere sotto una forma qualunque la questione ad una Commissione regia sarebbe un dichiarare o l'incompetenza, o la poca lealtà del governo che ne prese l'iniziativa; questo sarebbe incompatibile col carattere di uomini di Stato i quali si trovano alla testa di un partito, ed ecco il perchè io non lo credo. »

Il signor Crossley disse ch'egli sentiva onta vedendo che il Parlamento eletto per far trionfare la riforma, non ne aveva assunto l'impegno.

Il *meeting* adottò una memoria colla quale si invita il conte Russell a presentare nella prossima sessione del Parlamento un *bill* di riforma.
(*Daily News*)

AUSTRIA. — La *Gazz. uff. di Vienna* porta l'indirizzo della Dieta dell'Austria superiore stato adottato nella seduta del 7 dicembre con 34 voti contro 12.

In questo indirizzo, dopo aver accennato alle leggi fondamentali costituzionali del 20 ottobre 1860 e 26 febbraio 1861, ai fatti che ne derivarono ed agli sforzi fatti dal governo per arrivare alla unificazione dell'impero, ed all'ultimo tentativo per conciliare tutte le varie parti della monarchia, così continua:

« Quanto più profondo è il convincimento della Dieta dell'Austria superiore, che il bene dell'impero non può raggiungersi se non che per la via di una spontanea conciliazione, tanto maggiore fu la meraviglia cagionata alla rappresentanza del paese dalla sosta della legge fondamentale sulla rappresentanza nazionale, ordinata colla sovrana patente 20 settembre 1865.

« L'effetto prodotto da questa misura sulla prosperità de' paesi di qua dal Leitha è tristissimo.

« Essa sospende l'azione costituzionale legislativa di questi paesi.

« Ne seguì una specie di disposizioni che sono inserite nel *Bullettino delle leggi dell'impero*, e che mancano dell'assenso costituzionale della rappresentanza nazionale.

« Il convincimento nella perpetuità della Costituzione verrebbe scosso, se i diritti costituzionali della rappresentanza nazionale potessero rimanere privi di vigore.

« I legali rappresentanti sono nell'impossibilità di prendere una iniziativa nella legislazione riguardo ai comuni interessi dei paesi di qua dal Leitha, e di discutere su qualsiasi progetto governativo o bilancio dello Stato.

« È loro tolto di aprire la via alla necessaria ampliazione dell'autonomia locale, conciliabile coll'unità dell'impero.

« Un libero reciproco accordo per devenire ad una conciliazione, e la trattazione dei comuni affari dei paesi di qua dal Leitha e dei paesi della R. Corona ungarica, sarebbero quindi resi impossibili, anche per la circostanza che un gruppo di paesi manca di quella legale rappresentanza, la quale, per sovrano decreto di V. M. I. R. A., è la sola che possa cooperare a questa conciliazione.

« La temporaria sospensione delle condizioni costituzionali nei comuni affari dei paesi di qua del Leitha, secondo il fermo convincimento della Dieta dell'Austria superiore, non era una misura richiesta per la conciliazione coi paesi della Corona ungherese.

« Si è lamentato che per più anni i paesi della Corona ungarica siano stati privi dell'esercizio dei loro diritti costituzionali, e altrettanto è a lamentare che nel momento, in cui i paesi della Corona di S. Stefano godono i diritti costituzionali nella trattazione dei loro interessi, l'altra parte dell'impero sia posta fuori del terreno giuridico.

« La Dieta dell'Austria superiore sente di avere il sacro dovere di ripetere quella ferma persuasione che ha già dichiarata nel suo rispettosissimo indirizzo dell'8 aprile 1861, che solo col progredire perseverantemente sulla via costituzionale, puossi conseguire la sicurezza del trono e della dinastia, e la prosperità dei popoli.

« Le basi dell'impero crolleranno, se, anche temporariamente, verrà loro tolta l'una o l'altra colonna su cui appoggia. »

L'indirizzo termina colle seguenti parole:

« V. M. I. R. A. graziosissimamente si degni di ordinare che sia pienamente ristabilita la Costituzione nei paesi di qua dal Leitha (salvi ed impregiudicati i rapporti giuridici dei paesi della Corona di S. Stefano), pel bene dell'impero, pel consolidamento della coscienza giuridica ed in ispecie per conseguire il libero accordo relativamente agl'interessi comuni, togliendo gli ostacoli che si oppongono all'esercizio dei pieni diritti basati sulle leggi fondamentali. »

STATI UNITI. — Le notizie della Nuova Orleans non lasciano più alcun dubbio sui ripetuti successi del generale Mejia, il quale è arrivato a liberare interamente Matamoras dalle bande che da qualche tempo lo infestavano.

Vengono pure pienamente smentite le voci espressamente sparse dagli agenti di Juarez di nuove complicazioni sul Rio Grande. Molti capi dissidenti avrebbero invece profittato dell'amnistia elargita dall'imperatore Massimiliano per riunirsi alla sola causa che sussiste ancora al Messico, e per lasciare una vita di lotte e di brigantaggio ch'essi avversano dacchè le loro spedizioni hanno perduto ogni carattere politico.

Le istruzioni trasmesse dal ministero della guerra alle truppe di occupazione nel Texas sono sempre le stesse.

Si telegrafa diffatti da Washington che il governo è più che mai risoluto ad osservare lo *statu quo*, ed a mantenere la più stretta neutralità; a questo scopo non permetterà che alcuna banda armata passi il confine, e non tollererà che vengano spedite armi e munizioni a nessuno dei belligeranti.

Ogni infrazione che potesse venir commessa non sarà da attribuirsi adunque che alla negligenza dei subalterni.

A proposito della questione del Messico non posso far a meno di citarvi qualche passo d'una lettera inserita nell'*Herald* del celebre viaggiatore americano signor Gilas Burraws. « Nessuno meglio di me, dice il signor Burraws, che fui in intima relazione coi grandi uomini del primo periodo dell'Unione, nissuno meglio di me ha probabilmente conosciuto il pensiero e le opinioni del signor Monroe, ed io so che negli ultimi suoi giorni di vita, le sue idee sulla repubblica del Sud erano ben altre di quello che erano quando egli indirizzò al Congresso il messaggio che inaugurava la dottrina la quale porta il suo nome. Al tempo di questo messaggio le repubbliche dell'America del Sud avevano una vera importanza eccezionale, ed il signor Monroe riteneva i loro abitanti capaci di governarsi con istituzioni libere pari alle nostre. Ma il tempo modificò le sue viste e le sue opinioni prima che egli morisse. »

Il degno pubblicista soggiunge più sotto « Da Iturbide imperatore sino a Juarez presidente nominato al Messico non vi fu mai sicurezza nè per la vita nè per la proprietà. Durante questo periodo riguardai come un insulto alla nostra nazione ed alla nostra forma di governo il chiamare il Messico una repubblica sorella; il primo despota militare aveva il diritto di fare una rivoluzione per saccheggiare il paese. Una tale situazione durò per molte generazioni. Infine l'imperatore Massimiliano coll'aiuto della Francia venne a ristabilire la pace al Messico, ed il suo primo atto fu di proclamare nella sua nuova patria la libertà di religione.

Americano, io saluto con gioia questa applicazione de' veri principii. »

Leggo nel *Post* di questa mattina che il presidente avrebbe comunicato parte del suo messaggio all'ultimo Consiglio di gabinetto.

Il signor Macpherson segretario della Camera dei rappresentanti avrebbe mandato a stampare la lista dei membri del nuovo Congresso omettendo i nomi dei deputati già eletti dal Sud.
(*Moniteur*)

MESSICO. — Un dispaccio particolare da New-York in data del 1° dicembre porta che il generale Mejia, comandante della piazza di Matamoros, aveva ricevuto dei rinforzi, 3,200 uomini.

Il capitano di vascello Cloué, comandante la sotto-divisione navale del golfo del Messico, arrivato col *Magellan* e con tre altre navi da guerra a Bagdad all'imboccatura del fiume, stava concertando le sue operazioni con quelle di Mejia.

Il capo dei Juaristi, Escobedo, battuto il 25 ed il 26 ottobre, aveva preparato pel 9 novembre un nuovo attacco contro Matamoros, ma non era riuscito stante le disposizioni prese dalle truppe franco-messicane.

A quanto pare Escobedo obbedisce agli ordini di Juarez, il quale rifuggiatosi al Texas vuol stancare i Francesi mantenendo viva l'agitazione sulle rive del Rio Grande. (*Patrie*)

NOTIZIE E FATTI DIVERSI

R. ISTITUTO DI STUDI SUPERIORI PRATICI
E DI PERFEZIONAMENTO
Sezione di Filosofia e Filologia
(*Via Ricasoli, n° 50*)

Mercoledì, 20 dicembre, a mezzogiorno preciso il prof. Pasquale Villari farà la sua lezione.

— *L'Italia Militare* pubblica il seguente telegramma:

Presa della banda Perella.

Napoli, 16 dicembre.

In un'operazione diretta dal generale Pallavicini in persona, nella notte del 13 corrente la truppa s'è imbattuta nella comitiva Perella.

Rimasero feriti nel conflitto un carabiniere e un brigante. L'oscurità non permise inseguimento.

Tale operazione condusse alla scoperta di varii nascondigli, e tra gli altri di una vasta grotta contenente provigioni sufficienti per *un'intera comitiva durante* l'invernata.

Giorno 14, continuata perlustrazione. Altre grotte furono scoperte, lo che costrinse ieri la banda Perella a presentarsi in Tiriolo personalmente al generale Pallavicini.

I briganti costituitisi sono: capobanda Perella Pasquale, briganti Donato Gabriele, Ferreri Beniamino di Tiriolo, e Tasso Evangelista di Gagliano.

— Si legge nella *France*:

Martedì scorso, il visconte di Païva, in compagnia di un suo compatriota, andò a far visita al maestro Rossini, il quale trovandosi leggermente indisposto ha sulle prime dichiarato il loro dispiacere di non poterli ricevere.

I visitatori insistettero, dicendo che avevano da dare al maestro notizie d'un Portoghese suo amico, e Rossini li ricevette con quella amabilità che lo distingue.

La conversazione cadde sulla musica: Rossini domandò al compagno del visconte di Païva s'egli era versato nella musica; quest'ultimo rispose che cantava e che conosceva vari strumenti. « Allora, disse il maestro, è come il Re di Portogallo, di cui ebbi l'onore di vedere il padre l'anno scorso. Di tempo in tempo bevo alla sua salute un bicchiere d'eccellente vino di Porto ch'egli mi ha graziosamente regalato ».

Il visitatore rispose: « Io sono il Re di Portogallo ». Rossini sorpreso volle rendere a S. M. gli omaggi che le son dovuti, allorchè il Sovrano, per troncare qualunque idea di cerimonia, si mise al pianoforte e suonò il terzetto del *Guglielmo Tell*, come pure il famoso duetto, volendo così dar prova della sua ammirazione per la sovranità del genio.

Poi successivamente passando in rivista la musica italiana, suonò varii pezzi di Verdi e di Donizzetti, non che alcuni pezzi della Marta, arrestandosi ogni tanto per apprezzare e paragonare la musica antica e la musica moderna da giudice competente non meno che da principe illuminato. In seguito, S. M. dimandò a Rossini il permesso di mandargli l'Ordine del Merito da lui istituito.

ULTIME NOTIZIE

Bollettino sanitario

Napoli. — Dal 16 al 17, caso 1, morto 1 e 1 dei giorni precedenti.
Portici. — Id., casi 1.
Ponticelli. — Id., casi 7.
Castellamare. — Id., casi 3, morto 1.
Sant'Antimo. — Id., caso 1, morto 1.
Caivano. — Id., casi 5.
Aversa (città, e casa di pena). — Dal 14 al 15, casi 4, morti 2.
Marzano Appio. — Dal 16 al 17, morto 1.
Sant'Angelo Cassino. — Id., caso 1.
Lavello. — Dal 12 al 14, caso 1.

— Si scrive da Berlino che il conte di Bismark ha mandato ultimamente la sua risposta al dispaccio 23 novembre del conte Mensdorff relativo agli affari di Francoforte.

La Prussia ritiene sempre opportuno il limitare in questo caso l'intervento della Dieta alla sola città di Francoforte, la cui sovranità assoluta viene da lei contestata.

D'altra parte il conte Mensdorff non si è mostrato con minore energia, convinto della necessità di sostenere in tutta la Germania quanto la Prussia vuol sostenere soltanto a Francoforte dovendosi estendere l'autorità della Dieta a tutti gli Stati federali.

Stando così le cose il conte di Bismark ha fatto la riserva, che se per l'avvenire dovessero riprodursi dei fatti simili a quelli i quali hanno provocato lo scambio dei dispacci tra Francoforte ed i gabinetti di Berlino e di Vienna, la Prussia si riterrebbe obbligata ad intervenire direttamente per mantenere l'ordine e la sicurezza là dove siede la Dieta tedesca.

— Si legge nella *Patrie:*

Si sa che la Spagna acconsente in massima ad un accomodamento col Chilì, e che a tale scopo accetta i buoni offici delle grandi potenze.

Veniamo assicurati che i rappresentanti del governo del Chilì presso i diversi Stati d'Europa hanno tutti scritto a Santiago per consigliare alla conciliazione, e che l'incaricato d'affari del Chilì a Londra ha su ciò insistito in un modo affatto particolare, unendo al suo dispaccio una memoria molto estesa, ad oggetto di far conoscere al presidente della repubblica ed ai suoi ministri il vero stato della questione.

— Lo stesso giornale dice:

Ci si assicura che il ministro degli Stati Uniti a Buenos Ayres, il quale s'era portato dal generale Lopez, presidente del Paraguay, per conferire con lui, lo abbia trovato molto disposto ad un componimento.

Gli alleati avevano sin dal principio deciso che non avrebbero mai fatto la pace col Paraguay sin tanto che Lopez fosse presidente di quella repubblica; ma tanta è la popolarità di Lopez in quel paese che sarebbe difficile potergli trovare un successore.

Le potenze mediatrici sperano che a Rio come a Buenos Ayres ed a Montevideo si vorrà modificare questa risoluzione; ciò che permetterà di poter arrivare ad un trattato di pace fra i differenti Stati della Plata.

— Leggesi nel *Pays*:

Abbiamo la conferma delle gravi notizie giunte ier l'altro del Perù. I rivoluzionari che, da parecchi mesi, in lotta aperta contro il governo, si erano impadroniti della flotta, e tenevano bloccato il governo stesso nella stretta cerchia di territorio che comprende Lima, la capitale dello Stato, la città e il porto marittimo di Callao. La rivolta in fine trionfò; il presidente della repubblica, Pezet, all'annunzio dell'approssimarsi degl'insorti, e sentendo mal fide le popolazioni di Lima e Callao, si rifugiò a bordo di una nave inglese che lo trasporterà a Panama.

.....Questa rivoluzione sopraggiunge a far più grave la vertenza tra il Chilì e la Spagna. Il partito che ora trionfò a Lima ed a Callao, professa un odio mortale contro gli Spagnuoli, è il partito che suscitò la rivoluzione perchè il governo aveva conchiuso un trattato di pace colla Spagna.

Lo spavento destato da questa vittoria dei rivoluzionari fu tanta che tutti i ricchi spagnuoli di Lima e Callao rifugiaronsi a bordo della fregata spagnuola la *Numancia*.

D'altra parte è noto come il Chilì siasi mostrato con tanto ardore favorevole al Perù nella guerra di questo contro la Spagna.

.....Convien pertanto attendere il prossimo corriere per sapere se la rivoluzione peruviana non abbia a produrre più gravi difficoltà nella grave vertenza tra la Spagna ed il Chilì, e ad allargare d'un tratto il campo e le condizioni della lotta.

DISPACCI ELETTRICI PRIVATI

(AGENZIA STEFANI)

Genova, 18.

L'incendio scoppiato ieri a mezzogiorno alla stazione della ferrovia fu domato alle ore otto di ieri sera. Tutta l'ala della stazione rimase abbruciata. Ignorasi la causa dell'incendio e i danni.

Bruxelles, 17.

Il re fece oggi il suo ingresso nella capitale in mezzo ad una immensa popolazione che lo accolse con entusiasmo.

Sua Maestà prestò il giuramento prescritto dalla costituzione; egli promise d'imitare l'esempio di suo padre, soggiungendo che, nato nel Belgio, avrebbe mantenuto intatta l'indipendenza e la libertà della nazione.

Il suo discorso fu accolto con entusiastiche acclamazioni.

FRANCESCO BARBERIS, *gerente*.

FIRENZE. — Tipografia EREDI BOTTA, via del Castellaccio, 20.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

fatte nel Regio Museo di fisica e storia naturale di Firenze
Nel giorno 17 dicembre.

	ORE 9 antim.	3 pom.	9 pom.
Barometro, a metri 72,6 sul livello del mare	mm 761,3	mm 760,8	mm 760,6
Termometro centigrado	5,5	7,5	4,0
Umidità relativa	46,0	40,0	50,0
Stato atmosferico	sereno	sereno	sereno
Vento direzione / forza	NE debole	NE forte	NE forte

Temperatura { Massima + 9,3 / Minima + 2,5 }
Minima nella notte del 18 dicembre + 3,0.

LISTINO OFFICIALE DELLA BORSA COMMERCIALE

Firenze, 17 dicembre 1865.

VALORI	Fine corrente L	Fine corrente D	Fine prossimo L	Fine prossimo D	Nominale	Prezzi fatti
5 % god. 1 Lug. 65	66 05	66 00	66 45	66 40	» »	» »
Sottoscrizione 5 % 1 Lug. 65	» »	» »	» »	» »	» »	» »
3 % god. 1 Apr. 65	40 10	40 »	» »	» »	» »	» »
Imprestito Ferriere » 1 Lug. 65	» »	» »	» »	» »	83 »	» »
Obb. Tes. Tosc. 1849 5 % p. 10 1 »	» »	» »	» »	» »	104 »	» »
Az. Banc. Naz. Tosc. » 1 Gen. 65	17 00	16 92	» »	» »	» »	» »
Cassa di Sconto Toscana in sott.	185 »	184 »	» »	» »	» »	184 f.c.
Banca di Credito italiano	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Obb. Tabacco 5 % » 1 Lug. 65	» »	» »	» »	» »	99 »	» »
Az. SS. FF. Livor. » 1 »	69 75	69 50	» »	» »	» »	» »
Obb. 3 % dette, val. nom. L. 500 1° luglio 65	209 1/2	209 »	» »	» »	» »	» »
Obb. 3 % dette, val. nom. L. 420 1° marzo 65	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Az. S. F. Cent. Tosc. di 840 lire italiane 1 Gen. 65	45 3/4	45 »	» »	» »	» »	» »
Obb. dette 1 Lug. 65	» »	» »	» »	» »	345 »	» »
Impres. comunale 5 % 1 Giu. 65	» »	» »	» »	» »	84 »	» »
Detto in sottoscrizione	» »	» »	» »	» »	81 »	» »
Detto in sottoscrizione liber.	» »	» »	» »	» »	79 »	» »
Ob. S. F. Marem. 5 % » 1 Lug. 65	68 »	67 50	» »	» »	» »	» »
Az. SS. FF. Meridion. » 1 Mar. 65	308 »	305 »	» »	» »	» »	» »
Obbl. 3 % dette 1 Giug. 65	» »	» »	» »	» »	156 »	» »
Dette demaniali 1 Apr. 65	394 »	393 »	397 »	396 »	» »	» »
Pantelegrafo Caselli	» »	» »	» »	» »	» »	» »
5 % italiano in piccoli pezzi	» »	» »	» »	» »	66 20	» »
3 % idem	» »	» »	» »	» »	40 30	» »

CAMBI	Giorni	L	D
Livorno	8	100 »	99 7/8
Detto	30	99 1/2	99 1/4
Detto	60	99 »	98 5/8
Roma	30	495 »	488 »
Bologna	30	99 2/3	99 1/3
Ancona	30	99 2/3	99 1/4
Napoli	30	99 2/3	99 1/4
Milano	30	99 2/3	99 1/4
Genova	30	99 2/3	99 1/4
Torino	30	99 2/3	99 1/4
Venezia e f. g.	30	246 »	244 »
Trieste	30	» »	» »
Detto	90	» »	» »
Vienna	30	» »	» »
Detto	90	» »	» »
Augusta	30	» »	» »
Detto	90	210 »	208 »
Francoforte	30	» »	» »
Amsterdam	90	» »	» »
Amburgo	90	» »	» »
Londra	30	25 18	25 »
Detto	90	24 90	24 75
Parigi	30	100 »	99 3/4
Detto	90	99 1/4	98 3/4
Lione	90	99 1/4	98 3/4
Marsiglia	90	99 1/4	98 3/4
Sconto Banca 6 %			

VALORI A PREMIO	Fine corrente Prezzo Lettera	Fine corrente Prezzo Denaro	Fine corrente Premio	Fine prossimo Prezzo Lettera	Fine prossimo Prezzo Denaro	Fine prossimo Premio
5 % godimento 1° gennaio	» »	» »	» »	» »	» »	» »
3 % » 1° settembre	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Azioni Strade Ferrate Livornesi	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Dette meridionali	» »	» »	» »	» »	» »	» »

OSSERVAZIONI

Prezzi fatti del 5 % — 66 05, fine corr.

Il Sindaco ANGIOLO MORTERA.

EDITTO.

Parte dispositiva del decreto prfocrito dal tribunale di prima istanza di Livorno, alla pubblica udienza del dì 5 dicembre 1865, registrato a Livorno il 13 dicembre 1865, libro 5, n° 1205, col pagamento di L. 11. — A Somazzi.

Accogliendo le istanze avanzate in atti dal signor avvocato Carlo Guala, regio delegato straordinario del comune di Livorno;

Ordina la pubblicazione delle indennità stanziate a favore dei signori dottor Giovacchino Monselles, Giuseppe, Giovacchino, ed Augusto fratelli Ascoli, Giuseppe Miranda Leon, Rosa Aghib vedova Miranda Leon, dottore Abramo Basevi, indicate e dettagliate nella lista prodotta negli atti per l'espropriazione delle loro respettive proprietà negli stabili di n° 13 e 14 in via Serristori, per servire all'apertura di comunicazione della via del Giglio colle nuove strade sui terreni delle antiche fortificazioni demolite; e tale pubblicazione ordina effettuarsi mediante la inserzione per due volte successive della detta lista nella *Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia*, e mediante l'affissione nei luoghi consueti della città; dichiara che la pubblicazione medesima dovrà produrre gli effetti di fronte ai creditori ed aventi interesse, azioni e diritti sui beni espropriati stabiliti dal combinato disposto degli articoli 16 della legge del 6 marzo 1835, dell'articolo 12 della legge del 10 settembre 1842, dell'articolo 2 della legge del 25 febbraio 1845, assegnandosi, conforme si assegna, il termine di giorni novanta continui decorrendi dal giorno della seconda inserzione suddetta a fare *quatenus* opposizione al pagamento della suddetta indennità, ed autorizzandone ora per allora in difetto di opposizione il libero e respettivo pagamento agli espropriati.

Firmati { MASSIMILIANO MARTINUCCI, *pres.*
GAETANO BALDINI, *coadiutore.*

LISTA DEGLI ESPROPRIATI.

NOME E COGNOME	BENI ESPROPRIATI PERIZIA DI LIQUIDAZIONE	INDENNITÀ
Monselles dott. Giovacchino del fu Salvatore.	Un fondo terreno ed il quarto piano dello stabile di n° 14 nella via Serristori, corrispondente il primo ai campioni catastali della comunità di Livorno alle particelle n° 2155 in parte e 2156 in parte, della sezione *A*, articolo di stima 1958[11]. Il quarto piano è rappresentato al catasto suddetto dalla particella 2156 in parte, sez. *A*, articolo di stima 1961. Perizia Pasquinelli e Matteini del 29 agosto 1864, alla quale, ecc.	8804 40
Ascoli Giuseppe, Giovacchino ed Augusto fratelli e figli del fu Moisè.	Il quarto piano dello stabile di n° 13 in via Serristori, corrispondente al catasto della comunità di Livorno all'articolo di stima 2255 della sezione *A*, particella di n° 2452 in parte. Perizia Matteini e Della Valle del 25 settembre 1865, alla quale, ecc.	8980 60
Miranda Leon Giuseppe di Moisè.	Fondo terreno nello stabile di n° 14 via Serristori, corrispondente al catasto della comunità di Livorno all'articolo di stima n° 1958[3] della sezione *A*, appezzamento o particella n° 2154 in parte. Perizia Matteini e Della Valle del dì 25 settembre 1865, alla quale, ecc.	2755 80
Aghib Rosa del fu Salomone, vedova del fu Moise Miranda Leon.	Terzo piano dello stabile di n° 13 nella via Serristori, corrispondente al catasto della comunità di Livorno all'articolo di stima 2254 della sezione *A*, particella di n° 2452 in parte . . .	9305 20
	Parte del piano terreno e gli intieri piani 1°, 2°, 3° e 6° dello stabile di n° 14 nella via Serristori, corrispondenti al catasto della comunità di Livorno a porzione dell'articolo di stima 1958[11] della sez. *A*, ed agli appezzamenti o partic. n° 2155, 2153 in parte, 2154 in parte, 2156 in parte, ed all'art. di stima 1963, sezione *A*, appezzamento 2156 in parte. Perizia Matteini e Della Valle del 25 sett. 1865, alla quale, ecc.	16887 20
Basevi dott. Abramo di Emanuel.	Piano terreno e primo piano dello stabile di n° 13 in via Serristori, rappresentati al catasto dalle particelle n° 2452, 2453, ambedue in parte, articoli di stima 2251 e 2252 della sezione *A*. Perizia Matteini e Cappellini del 27 luglio 1865, alla quale, ecc. . .	13151 60

Dalla cancelleria del tribunale di prima istanza di Livorno, li 4 dicemb. 1865.
Ant° CEMPINI, *coad.*

Per copia conforme
ALESS° MUGNAI

2005

DIREZIONE DELLE TASSE E DEL DEMANIO IN FIRENZE

Provincia di Firenze

AVVISO D'ASTA.

Fondo demaniale che si pone in vendita a nome della Società anonima per l'alienazione dei beni del regno d'Italia, agente per conto del Governo.

Il pubblico è avvisato che alle ore 10 antim. del dì 8 gennaio 1866, si procederà in una delle sale della direzione suddetta, residente in Firenze sulla piazza dei Giudici, dal sottoscritto direttore delle tasse e del demanio o da chi sarà da esso delegato al pubblico incanto per la definitiva aggiudicazione in favore del migliore offerente del fondo descritto nell'elenco n° 7 inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 9 novembre 1865, n° 287 quale elenco insieme ai relativi documenti, trovasi depositato nell'Uffizio di detta Direzione Demaniale.

Il fondo che si pone in vendita consiste in un terreno detto — la Vagaloggia — situato nel Lungarno nuovo fra le vie di Curtatone, Montebello e Melegnano della città di Firenze; è compreso in un solo lotto ed il prezzo di stima che deve servire di base d'incanto è di L. 377,147,20.

Ciascuna offerta in aumento al prezzo sopraindicato non potrà esser minore di lire *cinquecento*, L. 500.

Per essere ammessi all'incanto, gli attendenti prima dell'ora stabilita dovranno nei modi prescritti depositare presso la persona che presiede all'incanto medesima in denaro, o in titoli del Debito pubblico italiano, una somma corrispondente al decimo del valore estimativo del fondo.

Non si farà luogo a ripetizione d'incanti in caso di diserzione di questo esperimento.

Il liberatario, all'atto dell'aggiudicazione dovrà dichiarare, se per il pagamento del prezzo intenda attenersi alla distribuzione in rate a forma dell'articolo 14 del Capitolato, oppure se adotti il modo stabilito dal successivo art. 15.

La vendita del fondo sopraindicato è inoltre vincolata alla osservanza delle condizioni contenute nei Capitolati generale e speciale, di cui sarà lecito a chiunque di prendere cognizione nell'Uffizio della Direzione Demaniale in Firenze, ove trovansi pure gli altri documenti relativi.

Gli incanti avranno luogo a pubblica gara col sistema dell'estinzione della candela vergine, sotto l'osservanza delle leggi in proposito vigenti.

Dalla Direzione delle Tasse e del Demanio in Firenze, li 24 novembre 1865.

Il Direttore
V. Cantamessa.

2025

DIREZIONE DELLE TASSE E DEL DEMANIO IN FIRENZE

Provincia di Firenze

AVVISO D'ASTA

Beni demaniali che si pongono in vendita a nome della Società anonima per l'alienazione dei beni del Regno d'Italia, agente per conto del governo.

Il pubblico è avvisato che alle ore 10 ant. del giorno 8 gennaio 1866 e giorni successivi, si procederà in una delle sale della Direzione suddetta, residente in Firenze sulla piazza dei Giudici, dal sottoscritto direttore delle Tasse e del Demanio o da chi sarà da esso delegato, ai pubblici incanti per la definitiva aggiudicazione in favore del miglior offerente, dei beni descritti nell'elenco num. 4 della provincia di Firenze, inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 novembre corrente, n° 298, quale elenco, insieme a' relativi documenti, trovasi depositato nell'uffizio di questa Direzione Demaniale.

I beni che si pongono in vendita consistono nei ventidue lotti in cui venne ripartita la Fattoria delle Ginestre, situata nel territorio delle comunità di Carmignano, Vinci e Capraia.

I prezzi di stima che devono servir di base agl'incanti dei lotti (non compreso il valore del bestiame e dei frutti pendenti da determinarsi e pagarsi a parte) sono i seguenti:

Lotto N°			L.
Lotto N°	1°	Tenuta delle Ginestre	L. 111,731 25
»	2°	Tenuta della Cantina	» 68,986 14
»	3°	Tenimento di Citerna	» 31,041 20
»	4°	Tenimento di Campisalti	» 14,437 76
»	5°	Tenimento del Casino	» 22,953 58
»	6°	Podere di Calcinaia	» 9,194 36
»	7°	Tenimento delle Case	» 23,689 30
»	8°	Podere di Santa Cristina	» 4,678 87
»	9°	Appezzamento di terreno arativo, alberato, vitato, in luogo detto Rigocciolino	» 1,786 73
»	10°	Appezzamento di terreno boschivo, luogo detto Madonna del Papa	» 212 91
»	11°	Appezzamento di terreno boschivo, luogo detto Schezzina.	» 95 46
»	12°	Idem come sopra, luogo detto Borrini.	» 106 73
»	13°	Tenimento di Pietra Marina . . .	» 35,098 00
»	14°	Appezzamento di terreno boschivo, luogo detto Cerracchieta	» 14,872 81
»	15°	Idem come sopra, luogo detto Coltella	» 8,507 27
»	16°	Idem di terreno arativo, alberato, vitato, olivato, in luogo detto Ritondina .	» 510 36
»	17°	Appezzamento di terreno boschivo, luogo detto Stiaina	» 131 36
»	18°	Tenimento della Ritonda	» 19,234 36
»	19°	Appezzamento di terreno, luogo detto Laghi	» 11,347 27
»	20°	Idem di terreno boschivo, luogo detto Buca della Neve	» 729 81
»	21°	Idem come sopra, in luogo detto Alteto	» 7,207 82
»	22°	Idem come sopra, in luogo detto Masseto e Massettino.	» 1,016 73

Ciascuna offerta in aumento ai prezzi suindicati non potrà essere inferiore:

Pel lotto N°			
Pel lotto N°	1°	di lire cinquecento	L. 500
»	2°	» duecento	» 200
»	3°	» cento	» 100
»	4°	» cento	» 100
»	5°	» cento	» 100
»	6°	» cinquanta	» 50
»	7°	» cento	» 100
»	8°	» venticinque.	» 25
»	9°	» dieci	» 10
»	10°	» dieci	» 10
»	11°	» dieci	» 10
»	12°	» dieci	» 10
»	13°	» cento	» 100
»	14°	» cento.	» 100
»	15°	» cinquanta	» 50
»	16°	» dieci	» 10
»	17°	» dieci	» 10
»	18°	» cento	» 100
»	19°	» cento	» 100
»	20°	» dieci	» 10
»	21°	» cinquanta.	» 50
»	22°	» dieci	» 10

Per essere ammessi agl'incanti, gli attendenti prima dell'ora stabilita dovranno, nei modi prescritti, depositare presso la persona che presiede agl'incanti medesimi, in denaro o in titoli del Debito pubblico italiano, una somma corrispondente al decimo del valore estimativo dei vari lotti al cui acquisto aspirano

Non si farà luogo a ripetizione d'incanti in caso di diserzione di questo esperimento.

Il liberatario, nell'atto dell'aggiudicazione, dovrà dichiarare se per il pagamento del prezzo intenda attenersi alla distribuzione in rate, a forma dell'articolo 14 del capitolato, oppure se adotti il modo stabilito dal successivo art. 15.

La vendita dei beni sopraindicati è inoltre vincolata alla osservanza delle condizioni contenute nel capitolato generale e speciale, di cui sarà lecito a chiunque di prendere cognizione nell'ufficio della Direzione Demaniale in Firenze, ove trovansi pure gli altri documenti relativi.

Gl'incanti avranno luogo a pubblica gara, col sistema dell'estinzione della candela vergine, e sotto l'osservanza delle leggi in proposito vigenti.

Dalla Direzione delle Tasse e del Demanio in Firenze, li 29 novembre 1865.

Il Direttore
V. Cantamessa.

2026

DIREZIONE DELLE R. TERME DI MONTECATINI

In Valdinievole (*Provincia di Lucca*)

La Direzione previene gli acquirenti delle acque minerali di Montecatini proprietà dello Stato, che, a cominciare dal 1° gennaio 1866, tutti i recipienti indistintamente coi quali vengono messe in commercio le dette acque saranno racchiusi con bolli sopra dei quali sarà impressa l'arme dello Stato, avente all'intorno l'indicazione della qualità dell'acqua che il recipiente contiene. Detti bolli saranno per le bottiglie impressi sopra capsule di stagno; e pei fiaschi in carta espressamente filogranata. Intorno poi al collo sì delle une come degli altri sarà avvolto un piccolo cartellino in carta rossa contenente l'arme nazionale e l'indicazione della qualità dell'acqua.

Montecatini, 15 dicembre 1865.

Per la Direzione
N. Pesenti-Orsucci, *segr.*

2019

COMPAGNIA GENERALE DEI CANALI D'IRRIGAZIONI ITALIANI

(Canale CAVOUR)

Si notifica che, previe regolari pubblicazioni fatte, vennero il giorno 15 corrente mese vendute alla Borsa di Torino per asta pubblica le seguenti azioni sulle quali non fu effettuato il 9° versamento;

Dal N° 16,447 al 16,448
» 22,265 » 22,267
» 27,161 » —
» 27,958 » 27,981
» 27,984 » 27,987

Per effetto di tale vendita queste azioni restano annullate ed in surrogazione delle stesse furono emessi altri titoli per duplicata a termini dell'articolo 15 dello statuto.

2028

I creditori della fallita Rosaria Guidi sono invitati ed intimati a depositare nella cancelleria del tribunale di prima istanza di Livorno, ossivvero a consegnare al sottoscritto sindaco provvisorio, i loro titoli di credito nel termine di giorni quaranta per procedere a suo luogo e tempo alla verificazione dei medesimi.

ALESSANDRO COLOMBA *Sind. Provv.*

2006

2007 **EDITTO.**

Il tribunale di prima istanza di Firenze, secondo turno civile, con decreto proferito in questo stesso giorno inerendo agli articoli 510 e 511 del codice di commercio ha assegnato ai signori:

1, Gustavo Socri; 2, Saul Bartolini; 3, Giojelli Lagorio; 4, Tobia Castelli; 5, Gaetano Pierozzi; 6, Pietro Bessi; 7, Tito Pozzolini; Bernardo Bernardi; 9, Raffaello Bongi; 10, Pietro Orlandi; 11, Ranieri Lapi; 12, Vincenzo Sodi; 13, Fortunato Bongi; 14, Banca Nazionale Toscana, tutti di Firenze; 15, Ulderigo Galbiati; 16, Pincheroli e Petrolini di Torino; 17, Roberto Franchi; 18, Cristiano Appelius, di Livorno; 19, Wenzl e Pintner; 20, Bastide e Pinchen di Parigi, non che a tutti gli altri creditori tanto certi che incerti del fallimento di Placido Faucci non comparsi fin qui, un nuovo e perentorio termine di giorni quindici a presentare e dare in nota in questa cancelleria i loro titoli di credito onde effettuare la verificazione dei medesimi nei modi dalla legge prescritti, altrimenti detto termine decorso si avranno i contumaci per incorsi nelle caducità stabilite dall'articolo 513 del codice stesso.

Dalla cancelleria del tribunale di prima istanza di Firenze, li 11 dicembre 1865.

G. MANETTI.

2009 **AVVISO.**

Si previene il pubblico a tutti gli effetti di legge, che i signori Angelo ed Enrico fratelli e figli del fu Giuseppe Bianchi di Lucca, hanno sotto questo giorno accettato con benefizio di legge e d'inventario la eredità intestata del fu Luigi Felice Bianchi loro fratello.

Dalla cancelleria di Lucca città, li 14 dicembre 1865.

F. FORTEGUERRI.

ESTRATTO DI SENTENZA.

Il tribunale di prima istanza di Firenze, secondo turno civile, con sentenza proferita nel 13 dicembre corrente alle istanze del signor David Cecchini negoziante in detta città, ha dichiarato il fallimento di Pietro Tronconi negoziante di generi coloniali in via dei Cimatori, riservandosi di retrotrarne l'apertura ai termini di ragione. — Ha ordinato l'apposizione dei sigilli alla taberna, magazzini, libri, carte ed effetti mobili del fallito, e la di lui traduzione nelle carceri dei debitori civili. — Ed ha nominato in giudice commissario il signor auditore Vincenzo Pallavicini, ed in agente il signor Oreste Del Bianco.

Dalla cancelleria del tribunale di prima istanza di Firenze, li 16 dicembre 1865.

2013 G. MANETTI.

2014 **EDITTO.**

D'ordine dell'illustrissimo sig. auditore Vincenzio Pallavicini giudice commissario al fallimento di Giuseppe Chimichi, sono invitati tutti i creditori del fallimento medesimo a presentarsi la mattina del dì 8 gennaio prossimo a ore 11 nella camera di consiglio del tribunale di prima istanza di questa città, onde procedere avanti di esso signor giudice commissario e del sindaco provvisorio alla verificazione dei loro titoli di credito.

Dalla cancelleria del tribunale di prima istanza

Firenze, li 15 decembre 1865.

G. MANETTI.

2015 **EDITTO.**

D'ordine dell'illustrissimo sig. auditore Leopoldo Puccioni, giudice commissario al fallimento di G. P. Kelson, sono invitati tutti i creditori del fallimento medesimo a presentarsi la mattina del dì 4 gennaio prossimo a ore 11 nella camera di consiglio del tribunale di prima istanza di questa città, onde procedere avanti di esso signor giudice commissario e del sindaco provvisorio alla verificazione dei loro titoli di credito.

Dalla cancelleria del tribunale di prima istanza

Firenze, li 16 decembre 1865.

G. MANETTI.

Firenze li 15 dicembre 1865.

Si deduce a pubblica notizia come Michele Marzi e sua famiglia licenziati dalla colonia del podere della Stradella nel popolo di S. Maria a Soffiano, comunità di Legnaia, di proprietà della marchesa Eleonora Corsini nata Rinuccini, non hanno facoltà di vendere o comprare bestiame o qualunque altro articolo per conto della colonia suddetta, senza l'espresso consenso dell'Agente di detta sig. marchesa Eleonora Corsini, Michele Faraoni.

2000

2021 **EDITTO.**

Recasi a pubblica notizia che al seguito dell'editto del 10 novembre p° p° non essendosi presentato alcuno a far valere i propri diritti sulla eredità del fu Giuseppe Vignali, la medesima con decreto dell'infrascritto giorno è stata dichiarata jacente, e che nella non comparsa di eredi sarà devoluta al R. Fisco; perciò si assegna a chiunque possa avervi diritto il tempo e termine di giorni otto a comparire in questo tribunale e dedurre quanto esser possa di suo interesse.

Dalla R[a] Pretura di Poggibonsi, li 11 decembre 1865.

G. SCUDI.

DIREZIONE DELLE TASSE E DEL DEMANIO IN FIRENZE

Provincia di Firenze

AVVISO D'ASTA.

Beni Demaniali che si pongono in vendita a nome della Società anonima per l'alienazione dei beni del Regno d'Italia, agente per conto del Governo.

Il Pubblico è avvisato che alle ore dieci antimeridiane del giorno trenta dicembre 1865, si procederà in una delle sale della Direzione suddetta residente in Firenze sulla piazza dei Giudici, dal sottoscritto Direttore delle Tasse e del Demanio o da chi sarà da esso delegato, ai pubblici incanti per la definitiva aggiudicazione in favore del miglior offerente, dei beni descritti nell'Elenco n° 2, inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del dì 11 novembre stante, numero 289, quale Elenco assieme ai relativi documenti, trovasi depositato nell'Ufficio di questa Direzione Demaniale.

I beni che si pongono in vendita consistono nei tredici Lotti in cui venne repartita la Fattoria di Cafaggiolo, situata nel territorio delle comunità di Barberino di Mugello e di San Piero a Sieve.

I prezzi di stima che devono servir di base all'incanto dei Lotti (non compreso il valore del bestiame e dei frutti pendenti da determinarsi e pagarsi a parte) sono i seguenti:

Lotto			L.
Lotto	1°	Podere di Lucigliano	L. 15,896 29
»	2°	Tenuta del Tavaiano	» 53,398 26
»	3°	Tenuta di Santa Croce	» 75,038 25
»	4°	Tenuta di Campiano	» 84,971 61
»	5°	Podere di Fortuna	» 24,195 35
»	6°	Podere del Fondaccio	» 23,293 85
»	7°	Tenuta del Casolare e Villa	» 46,681 96
»	8°	Tenuta di Cafaggiolo	» 237,665 20
»	9°	La Fornace ed annessi	» 19,681 55
»	10°	Boschi della Madonnina e delle Prugnolaie	» 10,555 64
»	11°	Podere di Roncaticcio.	» 15,509 85
»	12°	Podere di Monti	» 33,063 86
»	13°	Tenuta di San Martino	» 85,526 51

Ciascuna offerta in aumento ai prezzi suindicati non potrà essere minore:

Pel lotto N°			
Pel lotto N°	1	di lire cento.	L. 100,00
»	2	» duecento	» 200,00
»	3	» duecento	» 200,00
»	4	» duecento	» 200,00
»	5	» cento	» 100,00
»	6	» cento	» 100,00
»	7	» cento	» 100,00
»	8	» cinquecento	» 500,00
»	9	» cento	» 100,00
»	10	» cento	» 100,00
»	11	» cento	» 100,00
»	12	» cento	» 100,00
»	13	» duecento	» 200,00

Per essere ammessi agli incanti, gli attendenti prima dell'ora stabilita, dovranno nei modi prescritti, depositare presso la persona che presiede agli incanti medesimi, in denaro o in titoli del debito pubblico italiano una somma corrispondente al decimo del valore estimativo dei vari lotti al cui acquisto aspirano.

Non si farà luogo a ripetizione d'incanti in caso di diserzione di questo esperimento.

Il liberatario, nell'atto dell'aggiudicazione dovrà dichiarare, se per il pagamento del prezzo intenda attenersi alla distribuzione in rate, a forma dell'articolo 14 del capitolato, oppure se adotti il modo stabilito dal successivo art. 15.

La vendita dei beni sopraindicati è inoltre vincolata alla osservanza delle condizioni contenute nel capitolato generale e speciale, di cui sarà lecito a chiunque di prendere cognizione nell'Ufficio della Direzione Demaniale in Firenze, ove trovansi pure gli altri documenti relativi.

Gli incanti avranno luogo a pubblica gara, col sistema dell'estinzione della candela vergine, e sotto l'osservanza delle leggi in proposito vigenti.

(Nell'elenco suddetto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* essendo avvenuti alcuni errori nella indicazione dei numeri particellari, deve avvertirsi che sono state operate le necessarie correzioni tanto nell'Elenco manoscritto quanto nei relativi capitolati, per cui dovranno aversi per veri ed esatti quei numeri particellari che in essi si leggono).

Firenze, dalla Direzione delle Tasse e del Demanio, li 21 novembre 1865.

Il Direttore
V. Cantamessa.

2024

SOCIETÀ ITALIANA DI MUTUO SOCCORSO

CONTRO I DANNI DELLA GRANDINE

Santo Stefano in Borgogna, n° 364 6

in Milano

AVVISO.

Pel giorno di *giovedì* 28 *corrente e successivi, occorrendo, alle ore* 11 *antimeridiane*, è convocata in questa città in altra delle aule del palazzo Durini, via del Durino, n° 24 bianco l'assemblea generale della Società a termini degli articoli 54 a 60 dello statuto per deliberare intorno ai seguenti oggetti:

1° Nomina del presidente l'assemblea.

2° Rapporto del direttore sulle vicende dell'esercizio 1865 e sul movimento sociale nell'ora scadente 1° novennio.

3° Rapporto del Consiglio d'amministrazione sul suo operato nell'esercizio 1865.

4° Nomina del direttore e modificazione dell'articolo 74 dello Statuto.

5° Modificazioni agli articoli 6, 14, 16, 18, 20, 21, 35, 39, 44, 51, 54 e 55 dello Statuto, non che degli altri articoli che vi hanno relazione.

6° Rapporto della Commissione di revisione del bilancio 1864.

7° Rapporto della Direzione intorno ad una proposta del comitato di Vigilanza di Bologna allo scopo che sia retribuito di un compenso, l'intervento alle sedute del Consiglio d'amministrazione per parte dei membri del medesimo.

8° Nomina della Commissione di revisione del bilancio 1865.

9° Nomina della Commissione per la formazione della tariffa 1866.

10° Rapporto sui crediti della Società comprovati inesigibili.

11° Disposizioni intorno alle rimanenze passive della Società per rifusione del 6 per % pagato nel 1861 onde far fronte alle maggiori passività dell'anno 1860, e per dividendi spettanti ai socii cessati regolarmente cogli anni 1861 e 1862, che fino ora non vennero dai socii reclamati.

12° Nomina dei membri del Consiglio d'amministrazione che devono rimpiazzare i cessanti signori:

Piazzoni nobile cav. Giov. Batta. senatore del regno, rappresentante della provincia di Bergamo.

Chizzolini ing. Girolamo rappresentante la provincia di Cremona.

Zani dott. Giacinto rappresentante la provincia di Brescia.

Tettamanzi ingegnere Amanzio rappresentante la provincia di Novara, ed il rinunciante

Signor Feletti avvocato Luigi, rappresentante la provincia di Bologna, non che i membri delle provincie che mancano di rappresentanti nel Consiglio di amministrazione.

13° Nomina del supplente nel Consiglio d'amministrazione in sostituzione a cessante signor Salvini ragioniere Ferdinando.

14° Indicazione dei membri del Consiglio generale che giusta l'articolo 57 dello statuto, cessano coll'anno 1865 dal loro mandato.

Si invitano i signori soci deputati a intervenire all'adunanza, e non si dubita che tutti saranno per corrispondere all'invito anche pel riflesso che nel caso *in cui non intervenisse il numero legale dei soci deputati, la Società sarebbe costretta a sostenere una nuova spesa per una seconda convocazione.*

Il Direttore
Ing. Francesco Cardani.

Il Segretario
MASSARA dottor FEDELE.

1931